

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5861 del 13/11/2018
Oggetto	Proponente: Castiglia Inerti S.r.l., sede legale ed impianto Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena (BO). C.F. 02060071202 Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e iscrizione al registro imprese di recupero, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006, relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena (BO). Proponente: Operazione di recupero: R5-R13 (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6021 del 08/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti e Bonifiche

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Oggetto:

Proponente: Castiglia Inerti S.r.l., sede legale ed impianto Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena (BO). C.F. 02060071202

Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. ed iscrizione al registro dei recuperatori, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena (BO).

Proponente: **Operazione di recupero: R5-R13** (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)

determina:

1. di autorizzare Castiglia Inerti S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena nel rispetto delle condizioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento che ne è parte integrante e sostanziale;
2. di iscrivere Castiglia Inerti S.r.l. al registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e del D.M. 5/02/1998 e s.m. nel rispetto delle condizioni riportate nell'allegato 2 al presente provvedimento che ne è parte integrante e sostanziale;
3. condizionare l'efficacia dell'autorizzazione di cui al punto 1 e dell'iscrizione di cui al punto 2 alla trasmissione all'ARPAE ed al Comune di San Lazzaro di Savena di una relazione che attesti e documenti, anche mediante una planimetria aggiornata, l'attuazione delle prescrizioni elencate ai punti di cui alle lett. g) (eliminazione del cumulo di rifiuti di

conglomerato bituminoso), i) (sistema di monitoraggio meteorologico), n) e p) (pozzetti di ispezione e controllo delle acque reflue) dell'allegato 1;

4. fino alla trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 3 rimane vigente a tutti gli effetti la determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 2250 del 3/09/2015;
5. dalla data di trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 3, la determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 2250 del 3/09/2015 non è più efficace ed è sostituita a tutti gli effetti dal presente provvedimento;
6. che almeno novanta giorni prima della scadenza dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto 2, Castiglia Inerti provveda, qualora intenda proseguire l'attività, a inoltrare comunicazione di rinnovo dell'attività iscritta, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.

da atto che:

7. l'istanza presentata non determina alcuna modifica all'importo della garanzia finanziaria vigente (polizza assicurativa emessa da Allianz n. 76396580 del 29/09/2015 di importo pari a 142.560,00 euro e valida fino al 2/09/2027); tuttavia, a seguito dell'efficacia ad ogni effetto del presente provvedimento, in base a quanto disposto al precedente punto 5, è fatto obbligo procedere entro i successivi 15 giorni all'aggiornamento della garanzia finanziaria sostituendo agli estremi della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 2250 del 3/09/2015, gli estremi del presente provvedimento;

avverte che:

8. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, cioè oltre la data del 2/09/2025, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE - SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

da atto che

9. le spese istruttorie, quantificate in € 1.380,00 (*miltecentottanta/00 euro*), per l'istanza di variazione dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo il tariffario regionale ARPAE, e quantificate in € 103,29 (*centotre/29 euro*) come integrazione dei diritti di iscrizione al registro delle imprese di recupero, ai sensi del DM n. 350/1998, a seguito del passaggio dalla classe di attività 3 (potenzialità compresa tra 15.000 t/a e 60.000 t/a) e classe 2 (potenzialità compresa tra 60.000 t/a e 200.000 t/a), annuali sono state riscosse, in data 26/09/2018 tramite bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE SAC di Bologna;

stabilisce che:

10. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
11. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;
12. demanda all'Unità Rifiuti ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione alla società Castiglia Inerti S.r.l., San Lazzaro di Savena (BO), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di San Lazzaro di Savena ed all' Ausl di Bologna quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
13. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di ess

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Castiglia Inerti S.r.l., San Lazzaro di Savena svolge gestisce l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Maceri, San Lazzaro di Savena (BO) in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale n. 2250 del 3/09/2015;
- 1.2 In data 18/05/2018 Castiglia Inerti S.r.l., San Lazzaro di Savena ha attivato una procedura di verifica ambientale (screening) relativa all'incremento della capacità ricettiva complessiva dell'impianto dagli attuali 57.000 t/a a 90.000 t/a; detta procedura si è conclusa con la determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione di impatto e promozione della sostenibilità ambientale della Regione Emilia-Romagna di Bologna n. 14330 del 7/09/2018 che ha escluso la variante progettuale dalla procedura di V.I.A. (valutazione d'impatto ambientale) stabilendo una serie di prescrizioni che sono state integralmente recepite nel presente provvedimento;
- 1.3 In data 1/10/2018 Castiglia Inerti S.r.l. ha presentato istanza di variazione della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 2250 del 3/09/2015, coerentemente a quanto stabilito nella determina regionale n. 14330 del 7/09/2018 di cui al precedente punto 1.2. Rispetto alle prescrizioni stabilite nella determina regionale sopra richiamata il gestore ha precisato solo l'intenzione di poter ricevere fino a 90.000 t/a di rifiuti di cui alla tipologia 7.1 (macerie di demolizione) dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/98 invece dei 69.90 t/a indicati nella determina ma sempre nel rispetto della capacità ricettiva totale dell'impianto che è di 90.000 t/a
- 1.4 Si ritiene accoglibile la precisazione del gestore in quanto non è prevista alcuna modifica alla capacità ricettiva complessiva dell'impianto, pari a 90.000 t/a, valutata nel procedimento di di verifica ambientale (screening) di cui al precedente punto 1.2;
- 1.5 Si ritiene opportuno per una maggiore trasparenza e più facile lettura del testo del procedimento autorizzativo, sia da parte del titolare dell'autorizzazione che degli organi di controllo, procedere alla riscrittura dell'autorizzazione e delle relative prescrizioni; la nuova autorizzazione, in sostituzione della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 2250 del 3/09/2015, sarà efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data di trasmissione all'ARPAE ed al Comune di San Lazzaro di Savena, di una relazione che attesti e

documenti, anche mediante una planimetria aggiornata, l'attuazione delle prescrizioni elencate ai punti di cui alle lett. g) (eliminazione del cumulo di rifiuti di conglomerato bituminoso), i) (sistema di monitoraggio meteorologico), n) e p) (pozzetti di ispezione e controllo delle acque reflue) dell'allegato 1;

- 1.6 Non è stata convocata la conferenza di servizi in quanto nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening) di competenza regionale di cui al precedente punto 1.2, propedeutica al rilascio della presente autorizzazione, sono stati acquisiti tutti i pareri di competenza degli enti ed organi istituzionali interessati
- 1.7 In data 7/11/2018 (prot. n. PR_BOUTG_Ingresso_0110941_20181107) il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico della Castiglia Inerti S.r.l, San Lazzaro di Savena e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011, non sussistono, alla data odierna, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011;
- 1.8 L'istanza presentata non determina alcuna modifica all'importo della garanzia finanziaria vigente (polizza assicurativa emessa da Allianz n. 76396580 del 29/09/2015 di importo pari a 142.560,00 euro e valida fino al 2/09/2027); tuttavia, è fatto obbligo procedere, entro i successivi 15 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento secondo le modalità di cui al precedente punto 1.4, all'aggiornamento della garanzia finanziaria sostituendo agli estremi della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 2250 del 3/09/2015, gli estremi del presente provvedimento;
- 1.9 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

Allegato 1: Prescrizioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.

a) Autorizzazioni sostituite:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce le presenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali :

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- autorizzazione all'emissioni aeriformi;
- parere complessivo dell'Ausl – Dipartimento sanità Pubblica, in materia di igiene edilizia e di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

b) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione unica è valida fino al 2/09/2025⁹

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE SAC Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

c) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto

I rifiuti non pericolosi che possono essere conferiti all'impianto sono i seguenti:

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;

d) Limiti ai conferimenti dei rifiuti all'impianto

La quantità massima annua di rifiuti conferibili all'impianto di cui al precedente punto lett. c) è di 19.800 tonn/anno.

⁹ dieci anni a decorrere dalla data di rilascio della determina della Città Metropolitana di Bologna n. 2250 del 3/09/2015, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

e) **Procedure di controllo sul rifiuto identificato dal CER 170504;**

Al fine di garantire un'omogenea procedura di controllo di queste tipologie di rifiuti data l'estrema eterogeneità dei cantieri di produzione, e poter verificare con adeguata periodicità le caratteristiche in ingresso nonché la qualità della materia prima secondaria in uscita, dovrà essere attuata la seguente procedura:

Per quantità di rifiuti in ingresso < 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..e che non è pericoloso, alla luce dei nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo stabiliti dal Regolamento CEE 1357/2014;

Tuttavia, qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;

Per quantità di rifiuti > 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale;

In generale, le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, ogni 3.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base delle informazioni sulle attività svolte sul sito e di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale;

Dette tipologie di rifiuti sono ammessi esclusivamente qualora presentino sostanze e composti in concentrazioni inferiori ai limiti stabiliti nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Nell'impianto, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovranno essere stoccati, almeno in due cumuli distinti, i rifiuti a base terrosa le cui sostanze analizzate

presentano concentrazioni inferiori ai limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e quelli le cui sostanze analizzate presentano concentrazioni inferiori ai limiti della colonna B ma superiore alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 ;

Qualora il gestore intenda effettuare propri controlli analitici sul rifiuto in ingresso, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovrà essere predisposta, all'occorrenza, un'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti, per il campionamento ed in attesa degli esiti analitici;

Ogni 3.000 t di materie prime secondarie prodotte (terre vagliate o altri materiali terrosi) il gestore dovrà effettuare il test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m.

Modalità di stoccaggio

- f) Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di tutela ambientale sanciti dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- g) Siano sostanzialmente rispettati le modalità di utilizzo degli spazi e le modalità di stoccaggio rappresentate nelle tavole planimetriche allegate all'istanza (tavv. 01I, 02i, 03i aggiornate al 13/07/2018); a detto riguardo, rispetto alla rappresentazione della tavola, sono da escludersi i rifiuti di conglomerato bituminoso; al fine di garantire il rispetto delle tavole del lay-out impiantistico allegato alla presente autorizzazione, esse siano apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
- h) L'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto sia di 5 m

Matrice atmosfera e traffico

Dovranno essere previsti:

- i) un sistema di monitoraggio meteorologico in grado di rilevare i principali parametri (vento, temperatura, umidità);
- j) a sospensione della macinazione nel caso di condizioni meteo predisponenti la dispersione eolica, secondo le modalità indicate dal proponente, ovvero che qualora venga rilevata una

velocità del vento superiore ai 5 m/s la ditta si impegna a non utilizzare / fare operare l'impianto di frantumazione inerti;

- k) la bagnatura quotidiana, se asciutti, dei percorsi interni dei mezzi e dei cumuli indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, in modo da evitare la dispersione di polveri;
- l) l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere;
- m) relativamente all'incremento annuo del traffico veicolare (mezzi pesanti) sulle strade adiacenti all'impianto in oggetto e ad integrazione di quanto già indicato negli atti autorizzativi del collegato impianto di prima lavorazioni inerti, si prescrive la costante manutenzione ordinaria delle sedi stradali di via Maceri, via Castiglia e di via Russo (da via Castiglia a via Maestri del Lavoro) al fine di evitare pericoli alla circolazione stradale e/o interventi di ripristino su richiesta del Comune di San Lazzaro di Savena.

Matrice acque reflue e tutela delle acque

Si prescrive di:

- n) gestire le acque di dilavamento dell'area di gestione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (MPS o EoW), separatamente dalle altre acque di dilavamento dell'insediamento produttivo, ai sensi delle DGR 286/05 e 1860/06, prevedendo la posa di idoneo pozzetto di ispezione e prelievo nel fosso perimetrale all'area di gestione dei rifiuti (prima di ogni altra diluizione), da posizionare in accordo con il Servizio Territoriale di ARPAE;
- o) effettuare analisi mensili dei reflui di dilavamento, per la durata di un anno, finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti previsti per lo scarico nel suolo (tab. 4 dell'Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/2006), dandone comunicazione al Servizio Territoriale di ARPAE.
Qualora l'esito del monitoraggio non presenti dei superamenti dei limiti sopra indicati, le acque di dilavamento potranno continuare ad essere immesse nella vasca di pompaggio; se le verifiche della qualità delle acque non rispettassero i limiti previsti, dovrà essere data immediata comunicazione alla SAC ed al Servizio Territoriale di ARPAE del mancato rispetto e le acque di dilavamento dell'area dovranno essere adeguatamente trattate e scaricate in corpo idrico superficiale, ovvero gestite come rifiuto liquido. ARPAE si riserva inoltre di individuare e prescrivere eventuali ulteriori misure a tutela delle acque sotterranee;

- p) analoga verifica dovrà essere effettuata per gli scarichi delle acque reflue industriali derivanti dalle vasche di decantazione 2 e 3 prima dell'immissione nella vasca di pompaggio (e non nel punto attualmente controllato) con posizionamento del pozzetto di ispezione e prelievo da posizionare in accordo con il Servizio Territoriale di ARPAE;
- q) relativamente alla gestione degli scarichi acque nere domestiche provenienti dai servizi igienici uffici, le acque accumulate nel pozzetto chiuso a tenuta dovranno essere svuotate periodicamente; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- r) in generale, la rete di raccolta delle acque reflue e gli impianti di trattamento siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata;

Medicina del lavoro

- s) Sia verificato e, se necessario, aggiornato il documento di valutazione del rischio da agente fisico dei campi elettromagnetici – D. Lgs. 81/2008, prima dell'inizio dell'attività dell'impianto potenziato così come valutato;
- t) Sia verificato il rispetto del D.M. 16/7/91 relativamente alle operazioni su cumuli sottostanti le linee elettriche, per evitare il rischio di scarica.
- u) In generale, durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;

Adempimenti successivi alla dismissione dell'attività:

- v) A seguito della dismissione dell'attività, il gestore dovrà provvedere ad attuare il ripristino dello stato dei luoghi originarie. Di dette operazioni e delle modalità con cui ciò avverrà, dovrà essere data tempestiva comunicazione di fine lavori all'ARPAE SAC Bologna e Servizi Territoriali di Bologna;

Altre prescrizioni generali:

- w) La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;

Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- y) di dare immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- z) di comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

Avvertenze

Si avverte:

- aa) di osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;
- ab) che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990Quando
- ac) che quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Allegato 2: Condizioni relative all'iscrizione al registro delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi , ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.M. 5/02/98 e s.m.

Si attesta l'iscrizione al **n. 148358 del 16/10/2014** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06;

Le condizioni di detto atto di iscrizione sono le seguenti:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a
ALLEGATO	1 suball. 1	DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI	
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	90.000
TIPOLOGIA	7.1.3 lett. a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	
OPERAZIONE di RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	300
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER 150101 – 150106	
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro CER 150107 - 170202	
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER 150104 – 170405	
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER 150104 – 170401 – 170402 - 170404 – 170407	
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER 150102 – 170203 - 200139	
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER 150103 – 170201 - 200138	

2. La validità dell'iscrizione è fissata in cinque anni dalla data della comunicazione dell'ultimo rinnovo¹, ovvero fino al 15/10/2019. Almeno novanta giorni prima di detta scadenza Castiglia Inerti dovrà provvedere, qualora intende proseguire l'attività, a inoltrare comunicazione di rinnovo dell'attività iscritta, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.
3. I quantitativi massimi annui di rifiuti indicati nella tabella soprastante sono i quantitativi massimi previsti per ciascuna operazione di recupero, R5 ed R13. Fermo resta che il **quantitativo massimo complessivo di tutti i rifiuti ammissibili all'impianto**, comprensivi di quelli autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. di cui alla lett. c) dell'allegato 1, è di **90.000 t/a**.
4. **Operazione di recupero R5**
- a) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie cessate dalla qualifica di rifiuto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m., dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia (a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, Norme Uni EN 11531-1), ed a quanto disposto dal punto 7.1.4 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998;
- b) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M.5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998.

¹ agli atti P.G. n. 148358 del 16/10/2014

5. **Operazione di recupero R13**

- a) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- b) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M.5/02/1998 e s.m.;
- d) la gestione dei rifiuti dovrà avvenire all'interno di cassoni scarrabili o contenitori e rispettare le modalità di utilizzo degli spazi rappresentate nelle tavole planimetriche allegate all'istanza (tavv. 01I, 02i, 03i aggiornate al 13/07/2018)

6. **Avvertenze:**

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC Bologna, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza dell'iscrizione;
- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE SAC Bologna, il

versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione²: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 490,63 €, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa IT 05 T 02008 02435 000104059154 ;

f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti³.

² Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

³ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.